

Il Giudice Arbitro Nazionale, Avv. Tommaso Toniolo, nel procedimento n. 32/12 Reg. P.F. contro il tesserato MARMONTI DARIO (MRT079),

incolpato

della violazione dell'art. 1 RGF per avere, senza alcuna autorizzazione, modificato la classifica del torneo simultaneo del 12/7/2012 tenutosi presso la sede dell'Associazione Bridge Viterbo, rettificando la registrazione di un risultato erroneamente trascritto dall'arbitro, ha pronunciato la seguente decisione.

Fatto:

a seguito denuncia dell'arbitro Sawieljew Jan relativamente all'episodio di cui al capo d'incolpazione, con provvedimento 25/9/12 il P.F. ha contestato l'addebito di cui sopra, e, ritenute non condivisibili le giustificazioni fatte pervenire, ha disposto la sua citazione a giudizio – ritualmente notificata – per l'odierna udienza, nel corso della quale viene esaminata la documentazione in atti e sentito telefonicamente l'Arbitro Sawieljew. Il P.F. ha concluso chiedendo l'applicazione della sanzione di mesi quattro.

Motivi:

l'attività posta in essere dall'incolpato, ammessa dallo stesso, risulta – per quanto rivolta all'eliminazione di un errore in fase di lettura e trascrizione dei risultati del torneo, senza che ne derivasse fraudolento effetto a favore di sé o di altri – comunque posta in

essere al di fuori delle corrette regole di comportamento, che avrebbero dovuto obbligare il medesimo (ben al corrente delle procedure) a segnalare l'accaduto all'arbitro, per i provvedimenti di sua competenza per la rettifica dei dati immessi; da qui la violazione della norma generale, come contestata. La mancanza di dolo specifico, diretto cioè al conseguimento di un vantaggio illecito, e la parziale ammissione resa dall'arbitro su una generica tolleranza a che il Marmonti si occupasse in qualche modo di verificare gli score fa ritenere equa la sanzione della sospensione per mesi uno, confidando nell'eliminazione di tale tolleranza per il futuro. Seguono l'obbligo al pagamento delle spese di procedimento e le sanzioni accessorie di cui al RGF.

P.Q.M.

dichiara il tesserato Marmonti Dario responsabile dell'incolpazione ascrittagli ed infligge la sanzione della sospensione per mesi uno. Condanna il medesimo al pagamento delle spese di procedimento, determinati in € 100 e dispone la pubblicazione della decisione, una volta definitiva sulla rivista *Bridge d'Italia*. Dispone la trasmissione degli atti alla commissione di disciplina degli arbitri al fine di verificare eventuali responsabilità dell'arbitro Sawieljew Jan nell'accaduto. Si dà per letta la contestuale motivazione.

Milano, lì 13 ottobre 2012